



## REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO - M10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (ART. 28)

### **Sottomisura 10.1 Operazione B) – Inerbimento permanente**

#### **Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali**

**Obiettivi** La Sottomisura favorisce numerosi obiettivi che vanno dalla biodiversità, alla difesa del suolo, alla migliore qualità delle acque superficiali, al miglioramento del paesaggio. Viene attivata nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) potendo in tal modo "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" e riconoscendo il notevole vantaggio in termini ambientali nell'effettuare interventi concentrati territorialmente.

#### **Destinatari del bando**

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati.

#### **Annualità**

2021

#### **Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria ammonta a € 1.000.000,00 di spesa pubblica

#### **Scadenza per la presentazione delle domande**

17/05/2021

#### **Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Silvia Fiorani

tel. 071-8063899; [silvia.fiorani@regione.marche.it](mailto:silvia.fiorani@regione.marche.it)

## Indice

### Sommario

<b>1.</b>	<b>Definizioni</b> .....	4
<b>2.</b>	<b>Obiettivi e finalità</b> .....	5
<b>3.</b>	<b>Ambito territoriale</b> .....	5
<b>4.</b>	<b>Dotazione finanziaria</b> .....	6
<b>5.</b>	<b>Descrizione del tipo di intervento</b> .....	6
<b>5.1.</b>	<b>Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b> .....	6
5.1.1.	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i> .....	6
5.1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i> .....	6
5.1.3.	<i>Requisiti del progetto</i> .....	7
<b>5.2.</b>	<b>Tipologia dell'intervento</b> .....	7
5.2.1.	<i>Impegni collegati all'attuazione della Misura</i> .....	7
5.2.2.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR</i> .....	9
5.2.3.	<i>Variazione delle superfici</i> .....	10
<b>5.3.</b>	<b>Spese ammissibili</b> .....	10
<b>5.4.</b>	<b>Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b> .....	11
<b>5.5.</b>	<b>Selezione delle domande</b> .....	11
<b>5.6.</b>	<b>Clausola di revisione</b> .....	11
<b>5.7.</b>	<b>Trasferimento degli impegni</b> .....	12
<b>6.</b>	<b>Fase di ammissibilità</b> .....	12
<b>6.1.</b>	<b>Presentazione della domanda di sostegno</b> .....	12
6.1.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	12
6.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	14
6.1.2.1.	<i>Modifica Domanda iniziale</i> .....	15
6.1.2.2.	<i>Modifica per ritiro parziale</i> .....	15
6.1.2.3.	<i>Domanda di modifica ai sensi del par. 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014</i> .....	16
6.1.2.4.	<i>Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)</i> .....	17
6.1.2.5.	<i>Ritiro totale della domanda</i> .....	17
6.1.3.	<i>Documentazione da allegare alla domanda</i> .....	18
6.1.4.	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> .....	18
<b>6.2.</b>	<b>Istruttoria di ammissibilità</b> .....	20
6.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	20

6.2.1.1	<i>Cause di inammissibilità</i> .....	20
6.2.2.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	20
6.2.3.	<i>Richiesta di riesame</i> .....	21
6.2.4.	<i>Completamento istruttoria</i> .....	21
6.2.5.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i> .....	21
<b>7.</b>	<b><i>Fase di realizzazione e pagamento</i></b> .....	<b>21</b>
<b>7.1.</b>	<b>Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni</b> .....	<b>22</b>
7.1.1.	<i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento</i> .....	22
7.1.2.	<i>Ritiro totale della domanda</i> .....	23
7.1.3.	<i>Istruttoria delle istanze di pagamento</i> .....	23
<b>7.2.</b>	<b>Erogazione dei premi</b> .....	<b>24</b>
<b>7.3.</b>	<b>Chiusura del procedimento amministrativo</b> .....	<b>24</b>
<b>7.4.</b>	<b>Controlli e sanzioni</b> .....	<b>25</b>
7.4.1.	<i>Calcolo delle riduzioni ed esclusioni</i> .....	25
<b>7.5.</b>	<b>Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	<b>26</b>
<b>7.6.</b>	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	<b>26</b>

## 1. Definizioni

**Accordo Agroambientale d'Area (AAA):** L'accordo agroambientale d'area è inteso come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti interessati di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Le diverse tipologie di accordi integrati territoriali, sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)
- b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)
- c) Tutela delle acque (Focus Area 4B)

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

**Autorità di Gestione (AdG):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche

**Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

**Comitato di Coordinamento della Misura (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura;

**Commissione di valutazione degli AAA:** Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei progetti di AAA al fine della formulazione della graduatoria di merito.

**Contratto di Accordo Agroambientale d'Area:** accordo sottoscritto dai partecipanti contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione dell'accordo e dell'eventuale contenzioso.

**Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

**Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**Misure di sostegno connesse alla superficie e animali:** Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale;

**SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

**Soggetto promotore:** Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato:

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

- da un Comune, da un' associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, dal Consorzio di Bonifica, da organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo- pastorali, da Enti gestori delle aree protette nel caso di accordo (Tutela suolo);
- da un Gestore di area Protetta nel caso di accordo (Tutela biodiversità);
- da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, da Enti gestori delle aree protette nel caso di accordo della (Tutela acque).

**Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

**Superficie determinata:** La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

**Uso del suolo:** L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura;

**Unità Tecnico-Economica (UTE):** è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno;

**Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

## 2. Obiettivi e finalità

La Sottomisura sostiene la costituzione di margini erbosi multifunzionali e consiste nel praticare l'inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la semina di una specifica miscela di sementi a fioritura scalare, nell'ambito di accordi agro ambientali d'area approvati dalla Regione Marche. In tal modo i margini erbosi oltre al contenimento del rischio di micro dissesto idrogeologico contribuiscono alla conservazione della biodiversità vegetale ed al mantenimento della fauna selvatica. Tali margini adeguatamente gestiti inoltre possono ridurre il trasferimento di sostanze chimiche per ruscellamento, proteggendo così le acque dalla contaminazione e limitando l'erosione del suolo.

La sottomisura viene attivata nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) potendo in tal modo "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" e riconoscendo il notevole vantaggio in termini ambientali nell'effettuare interventi concentrati territorialmente.

## 3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

*Le superfici oggetto dell'aiuto devono ricadere in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica.*

## 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria totale ammonta a € 1.000.000,00 di spesa pubblica.

## 5. Descrizione del tipo di intervento

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

### 5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

#### 5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito è rispettato quando il beneficiario risulta titolare di una partita IVA attiva in campo agricolo (Codice ATECO 01) per l'intero periodo vincolativo.

#### 5.1.2. Requisiti dell'impresa

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. effettuare l'impianto di margini erbosi multifunzionali con le modalità di seguito descritte (par. 5.2.1) su tutte le superfici investite a seminativo della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale che ricadono in un'area delimitata da un Accordo Agroambientale d'Area che preveda l'attivazione dell'azione specifica, approvato dalla Regione Marche nei tempi istruttori previsti dal relativo bando. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE investito a seminativo. *Tolleranza sottoposta a condizione sospensiva in quanto modifica che sarà sottoposta all'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, della modifica al PSR Marche;*
2. le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in fascicolo alla data del 15 maggio 2021;
3. le superfici devono essere condotte sulla base dei titoli di conduzione previsti per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale.

Per il primo anno di adesione gli agricoltori si impegnano alla costituzione dei margini erbosi successivamente alla raccolta delle colture a seminativo in atto al momento della domanda e, comunque, entro il periodo della semina autunnale. I successivi controlli saranno effettuati sui piani di coltivazione aggiornati a seguito della costituzione dei margini erbosi. I margini dovranno essere costituiti nelle aree individuate dal progetto aziendale.

Nel caso in cui l'approvazione degli Accordi, per le condizioni stabilite dal relativo bando, dovesse essere successiva alla presentazione delle domande per la sottomisura 10.1.b azione 2) Margini erbosi multifunzionali, *i seguenti requisiti devono essere posseduti prima del termine dell'istruttoria della domanda di cui al presente bando:*

- le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area che preveda l'attivazione dell'azione specifica, approvato dalla Regione Marche nei tempi istruttori previsti dal relativo bando,
- il richiedente dovrà aver sottoscritto il contratto di accordo agroambientale secondo le modalità riportate nello specifico bando cui si rimanda.

**Nella apposita sezione della domanda, deve essere indicata la partecipazione ad un Accordo Agroambientale d'Area e riportato il CUAA del Soggetto promotore dell'Accordo a cui si partecipa.**

### 5.1.3. *Requisiti del progetto*

Il progetto aziendale deve essere:

- relativo alla collocazione delle fasce inerbite;
- approvato dal Soggetto Promotore dell'accordo;
- coerente con la situazione ambientale dell'area su cui insiste l'Accordo.

Requisiti tecnici del progetto che si compone di:

- cartografia aziendale dove devono essere riportate le fasce inerbite di massimo 10 metri di larghezza poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo;
- relazione che quantifica le superfici e illustra la coerenza degli interventi con il progetto di AAA.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del Soggetto Promotore dell'AAA a cui l'azienda aderisce, che esprime parere positivo in merito agli interventi proposti ed è coerente al progetto di AAA.

## 5.2. **Tipologia dell'intervento**

### 5.2.1. *Impegni collegati all'attuazione della Misura*

Gli agricoltori aderenti devono:

- convertire almeno il 10% dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita;
- distribuire tale superficie inerbita in strutture lineari di massimo 10 metri di larghezza poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo. Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA) e/o nel caso in cui l'operazione viene utilizzata come pratica equivalente di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013 punto III 3), il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi;
- seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (*Trifolium repens* L., *Trifolium pratense* L.), medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), sulla (*Hedysarum coronarium* L.);
- sfalciare la superficie inerbita almeno una volta nell'anno, entro il termine della fioritura prima decade di giugno, ciò permette il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale tra le essenze erbacee e il perdurare del cotico erboso nel periodo di impegno;
- non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
- rispettare il divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale.

Tutti gli impegni compresi i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di Baseline.

Tabella di *baseline* – impegni e riferimenti di *baseline* - *Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità*

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO MARGINI ERBOSI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI/REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<p>- Costituzioni e di margini erbosi multifunzionali sul 10 % della superficie a seminativo</p> <p>- sfalci annuali</p> <p>- divieto fertilizzazione</p> <p>- progetto di collocazione e dei margini multifunzionali</p> <p>Partecipazione ad accordi d'area</p>	<p>BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015)</p> <p>Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;</li> <li>- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbite spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbite".</li> </ul>		Non pertinente	Nella normale pratica non vengono dedicate superfici seminabili ad aree inerbite che vadano oltre l'obbligo di condizionalità.	<p>Effetti positivi sull'ambiente sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• miglioramento della struttura del terreno e della sua aerazione</li> <li>• aumento della biodiversità e dell'entomofauna utile</li> <li>• creazione di corridoi ecologici</li> <li>• limitazione dei fenomeni erosivi nei terreni declivi con riduzione del ruscellamento</li> <li>• migliore sgrondo delle acque in eccesso</li> <li>• aumento e conservazione della sostanza organica nel suolo</li> </ul>	<p>L'esistenza delle superfici soggette all'impegno è riscontrabile e in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.</p> <p>Il riscontro con il progetto consente la verifica dell'impegno.</p>	<p>I costi sono relativi alla semina di specifici miscugli ad azioni idonee al mantenimento per 5 anni della superficie inerbite; alla necessità di gestire le superfici inerbite con sfalci.</p> <p>Minori redditi dovuti alla sottrazione di superficie coltivabile a colture da reddito.</p> <p>Costo per redazione del progetto e per la partecipazione ad accordi agro ambientali d'area (costi di transazione)</p> <p>La misura presenta dei rischi di sovrapposizione con l'impegno di condizionalità pertinente BCAA1 ed anche con l'obbligo per le aziende maggiori di 15 ettari di dedicare parte della SAU ad EFA.</p> <p>Per ovviare al pericolo di doppio finanziamento, fermo restando l'obbligo di applicare la tecnica sul 10% dei seminativi aziendali, il premio verrà corrisposto solo sulla parte di superficie non utilizzata dall'agricoltore per soddisfare tali obblighi.</p>



### 5.2.2. *Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR*

Nella TABELLA COMBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014<sup>2</sup> a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Inoltre la Sottomisura 10.1.b azione 2) Margini erbosi multifunzionali non è compatibile con le seguenti azioni della Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 :

- Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna;
- Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0;
- Azione 5 a) relativa alla realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri;
- Azione 5 b) fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore.

---

<sup>2</sup>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR)

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. C	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2	Misura 10.2. Operaz. A	Misura 11.1 e Misura 11.2.	Misura 14	Misura 15
	Produzione integrata	Produzione integrata avanzata	Inerbimento permanente delle colture perenni	Margini erbosi multifunzionali	Gestione sostenibile dei pascoli	Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Raccolta e conservazione del materiale genetico	Agricoltura biologica	Benessere animale	Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata	SI	NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Produzione integrata avanzata	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)	SI	NO	SI	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI	Ridotto 10% (*)	SI	SI
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Raccolta e conservazione del materiale genetico	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Benessere animale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Impegni silvo-climatico-ambientali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(\*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

### 5.2.3. Variazione delle superfici

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione;
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda).

## 5.3. Spese ammissibili

E' riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione.

**La durata dell'impegno è di 3 anni. Durata sottoposta a condizione sospensiva in quanto modifica che sarà sottoposta all'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, della modifica al PSR Marche.**

Gli impegni decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per la azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente.

#### **5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU sottoposta all'impegno della sottomisura.

L'importo del pagamento annuale è pari a **130 €/ettaro** di SAU eleggibile a premio.

#### **5.5. Selezione delle domande**

La presente azione si applica su tutto il territorio della Regione Marche nell'ambito di progetti relativi ad Accordi Agroambientali d'Area con finalità specifica. Gli agricoltori possono beneficiare della presente sottomisura se aderenti a progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica.

La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati e finanziati, saranno finanziate tutte le domande di aiuto in quanto la sottomisura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Sottomisura e del Programma.

#### **5.6. Clausola di revisione**

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

## 5.7. Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare l'impegno assunto con la domanda iniziale.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1. Presentazione della domanda di sostegno

#### 6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda del primo anno, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

#### Fase 1 – presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) devono risultare dal portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA o libero professionista) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN.

Nel caso della modalità **a)**: **Il CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **Il Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea (domanda che verrà successivamente trasmessa alla Regione) e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

**Nella apposita sezione della domanda, deve essere indicata la partecipazione ad un Accordo Agroambientale d'Area e riportato il CUAA del Soggetto promotore dell'Accordo a cui si partecipa.**

#### **MODALITÀ ALTERNATIVA, FACOLTATIVA, DI RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA MEDIANTE CODICE OTP**

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2021 prevedono, oltre alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

#### **Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)**

Per tutte le domande gli allegati indicati al successivo par. 6.1.3 dovranno essere trasmessi a pena di inammissibilità attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> entro il termine indicato al successivo par. 6.1.2. Per le domande presentate tramite liberi professionisti andrà trasmessa a pena di inammissibilità anche copia della domanda presentata su SIAN. Pertanto l'utente abilitato completa l'iter di presentazione seguendo le modalità di seguito dettagliate.

**1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:**

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [**incluso indirizzo pec**]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Misura e Sottomisura cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)

5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

**2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:**

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ in merito alla sottoscrizione della domanda:
  - di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario oppure nel caso di utente abilitato Libero Professionista, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa; oppure
  - di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

**3 - Caricamento in allegato di copia della domanda valida rilasciata su SIAN, nei seguenti formati:**

- salvo il caso di firma OTP, come scansione del modello cartaceo recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità;
- in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

Andranno altresì caricati in allegato i documenti indicati al par. 6.1.3.

**4 - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.**

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

Qualora sul SIAR vengano effettuate più trasmissioni entro i termini stabiliti si considera valida solo l'ultima trasmissione pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi degli articoli 15 e 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

*6.1.2. Termini per la presentazione delle domande*

La *domanda iniziale* deve essere presentata entro il termine del **17/05/2021**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al **11/06/2021**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine del **11/06/2021**,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Inoltre gli allegati alla domanda specificati al successivo par. 6.1.3 e copia della domanda nel caso di presentazione tramite liberi professionisti dovranno essere presentati su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **30/06/2021**.

**Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.**

#### *6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale*

E' possibile presentare una "domanda di modifica"<sup>3</sup> della domanda iniziale, fino al **31/05/2021**, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "in sostituzione della domanda", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del **31/05/2021** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al **11/06/2021**.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del **11/06/2021**;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda di modifica, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **30/06/2021**. **Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.**

#### *6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale*

Una domanda di modifica per ritiro parziale<sup>4</sup> permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via

---

<sup>3</sup> Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

<sup>4</sup> Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande:

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale presentata attraverso libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i **dieci giorni** successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

#### *6.1.2.3. Domanda di modifica ai sensi del par. 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014*

È possibile procedere all'applicazione della fattispecie dei controlli preliminari (come previsto nelle istruzioni operative AGEA OP Istruzioni operative N° 13 del 19/02/2021), qualora:

- il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano,
- eviti disparità di trattamento tra i beneficiari,
- poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15 (1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli:

c) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,

d) 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,

e) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.



Pertanto i risultati, determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari, vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 25 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del **21 giugno 2021**.

#### *6.1.2.4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)*

Qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida del fascicolo aziendale o qualora venga rilasciata una scheda di validazione con dati ritenuti non corretti a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamento dei sistemi informativi (come previsto al par. 4.1 delle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Si rimanda al testo della Circolare per le procedure relative.

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata (par. 4.2 Circolare AGEA n. 11/2019) sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso il CAA stesso. Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il **30 settembre 2021**; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre il termine del **11 ottobre 2021** (il 10 ottobre cade di domenica), o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

#### *6.1.2.5. Ritiro totale della domanda*

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione predisposto dalla Regione Marche.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dalla piattaforma SIAR della Regione Marche.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

### *6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda*

Alla domanda **deve essere allegato a pena l'inammissibilità il Progetto aziendale** per la costituzione dei margini erbosi multifunzionali (cfr. par. 5.1.3).

Deve inoltre essere allegata la **Dichiarazione del Soggetto Promotore** dell'Accordo Agroambientale d'Area che riporta le seguenti informazioni:

- conferma dell'adesione dell'azienda all'AAA;
- parere positivo in merito agli interventi proposti coerentemente al progetto di AAA.

Tuttavia, qualora tale dichiarazione non venisse presentata su SIAR entro i termini previsti al par. 6.1.2, ciò non costituisce motivo di inammissibilità immediata. La stessa dovrà essere prodotta, a pena di inammissibilità, entro i termini di svolgimento dell'istruttoria della domanda.

### *6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

#### Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”<sup>5</sup>.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

---

<sup>5</sup> (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considera errore palese:

- a) la mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- b) la dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- c) l'errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- d) la dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

### **Delega, variazioni e integrazioni**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC <sup>6</sup>.

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco

---

<sup>6</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

## **6.2. Istruttoria di ammissibilità**

### *6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande art. 4 Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali).

#### *6.2.1.1 Cause di inammissibilità*

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4);
- le domande il cui beneficiario non abbia sottoscritto un Accordo agroambientale d'area con le modalità previste dal relativo bando;
- le domande che non ricadono nell'area delimitata da un Accordo agroambientale approvato;
- le domande afferenti ad un Accordo non approvato dalla Commissione di valutazione degli Accordi.

#### *6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC ) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

### *6.2.3. Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### *6.2.4. Completamento istruttoria*

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

### *6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione

## **7. Fase di realizzazione e pagamento**

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito [www.sian.it](http://www.sian.it) con le modalità e con termini che verranno definiti con successivi provvedimenti dell'AdG sulla base delle istruzioni operative predisposte da AGEA OP per ciascuna scadenza annuale.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

## **7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni**

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna **2021** sono i seguenti:

- a) **17/05/2021** per le "domande iniziali" ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) **31/05/2021**, per le "domande di modifica" ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) **21/06/2021** per le "domande di modifica ai sensi del par. 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014";
- e) **30/09/2021** per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

Per le domande presentate tramite libero professionista, la data di caricamento della domanda ai fini della trasmissione alla Regione Marche è attestata dalla data di trasmissione della domanda stessa tramite portale SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da SIAR.

I termini per la trasmissione delle domande presentate tramite libero professionista su SIAR per la campagna 2021 sono i seguenti:

- a) **30/06/2021** per le "domande iniziali";
- b) **30/06/2021**, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) **30/06/2021** per le "domande di modifica ai sensi del par. 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014";
- e) **11/10/2021** per le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

### *7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento*

Le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **17/05/2021**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **11/06/2021** sono irricevibili.

La presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del **31/05/2021** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11/06/2021**.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11/06/2021** sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle

domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l'inammissibilità della domanda.

#### *7.1.2. Ritiro totale della domanda*

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

#### *7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento*

Come stabilito dalle Istruzioni Operative AGEA n. 13/2021, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. se le aziende non sono state selezionate nel campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. se le aziende fanno parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

#### **Controlli amministrativi**

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
  - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
  - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2021;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;

- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020. e dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e ss.mm. e ii.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

## **7.2. Erogazione dei premi**

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

## **7.3. Chiusura del procedimento amministrativo**

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione.



## 7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 497 del 17/01/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

### 7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 del regolamento 640/2014.

*«1. Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.*

*Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.*

*2. Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.*

*3. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato. »*

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o negato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e ss.mm. e ii..

## **7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi**

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità<sup>7</sup>**

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 e la D.G.R. n. 846 del 06/07/2020 e n. 1165 del 03/08/2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

---

<sup>7</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.